

Gite scolastiche – nota 1

Nel caso di partecipazione alle gite scolastiche di uno o più alunni portatori di handicap “si demanda alla ponderata valutazione dei competenti organi collegiali di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno” [C.M. 291/92](#) art. 8 c. 2.

Ciò significa che l'accompagnatore non deve essere necessariamente l'insegnante dell'attività di sostegno, ma può essere un qualunque membro della comunità scolastica (docenti, personale ausiliario, familiari).

Qualora in una classe di scuola superiore vi sia un compagno maggiorenne che offra la sua disponibilità, accompagnatore può essere egli stesso, facilitando con ciò una più autonoma e normale partecipazione del compagno.

In caso negativo, bisogna insistere col Capo d'Istituto e se necessario fare intervenire il docente utilizzato presso il GLH del Provveditorato o l'ispettore coordinatore del GLIP, al fine di evitare una discriminazione espressamente vietata dalla [L. 104/92](#) e dalla [C.M. 291/92](#) e dalla [Legge n. 67 del 2006](#).

Gite scolastiche – nota 2

Il Ministero dell'Istruzione ha emanato la [Nota n. 645 dell'11/04/2002](#) concernente le convenzioni che i dirigenti delle scuole autonome stipulano con le agenzie di viaggi per le gite scolastiche e i viaggi d'istruzione.

La [Nota](#) pone una particolare attenzione al diritto degli alunni con handicap a partecipare a tali gite, richiamando le [CC.MM. n. 291/92](#) e [n. 623/96](#) che affidano alla comunità scolastica la scelta delle modalità più idonee per garantire tale diritto.

Nella [Nota](#) si legge che le gite “...rappresentano un'opportunità fondamentale per la promozione dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno e per l'attuazione del processo di integrazione scolastica dello studente diversamente abile, nel pieno esercizio del diritto allo studio”.

Al punto 5 la [Nota Ministeriale](#) così precisa: “a) l'IS, per una corretta e funzionale organizzazione, nonché per la determinazione del costo del viaggio, comunicherà all'Agenzia Di Viaggi la presenza di allievi in situazione di handicap, i relativi servizi necessari e l'eventuale presenza di assistenti educatori culturali; b) agli allievi in situazione di handicap e agli assistenti educatori culturali dovranno essere forniti i servizi idonei, secondo la normativa vigente in materia”.

Al punto 9 precisa che: “i viaggi d'istruzione potranno essere effettuati con qualsiasi mezzo idoneo di trasporto”.

Il termine “mezzo idoneo di trasporto” significa che deve essere anche accessibile qualora vi siano alunni su sedia a rotelle, pertanto l'agenzia di viaggi dovrà fornire, a seconda dei casi, un pullman con sollevatore, orari di treni con vetture accessibili, nonché tramite preavviso alle FFSS stazioni con sollevatori mobili, qualora le carrozze ferroviarie non li abbiano incorporati, richiesta di preimbarco agli aeroporti per la prevista assistenza di viaggio alle persone con handicap.

Il punto 12 prevede che per gli accompagnatori vi sia una gratuità per ogni 15 alunni paganti.

Dato il diritto alle pari opportunità, di cui alla [Legge n. 67 del 2006](#), l'alunno con handicap non deve, in via di principio, pagare la persona che l'accompagna.

Sarà opportuno, pertanto, che uno degli accompagnatori si faccia carico degli eventuali problemi dell'assistenza a tale alunno. Qualora ciò sia impossibile, la scuola dovrà provvedere a pagare un accompagnatore in più.

Nelle scuole superiori, se vi fosse un compagno maggiorenne che faccia da tutor, si potrebbe evitare tale spesa al bilancio d'Istituto.

Salvatore Nocera
Responsabile dell'area giuridica dell'Osservatorio dell'AIPD sull'integrazione scolastica
Viale delle Milizie, 106
00192 Roma

tel. 06 3723909 fax 06 3722510

e-mail: osservscuola.legale@aipd.it